

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE CAPO VIII - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDAGINI PRELIMINARI

Art. 114 Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore

1. Nel procedere al compimento degli atti indicati nell'articolo [356](#) del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.